



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 184 LEGISLATURA N. IX

DE/PR/ARS 0 NC Oggetto: Attuazione Deliberazione Giunta Regionale 928/2016 -
 recepimento convenzione per l'affidamento del servizio
 di trasporto aereo di organi ed équipe sanitarie per
 l'attività di prelievo e trapianto delle aziende
 Prot. Segr. 369 sanitarie delle Regioni Toscana, Marche e Umbria

Lunedì 19 marzo 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|----------------|-----------|
| - MANUELA BORA | Assessore |
|----------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta regionale, la sostituta, Nadia Giuliani.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Attuazione Deliberazione Giunta Regionale 928/2016 – Recepimento convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi ed équipe sanitarie per l'attività di prelievo e trapianto delle aziende sanitarie delle Regioni Toscana, Marche e Umbria

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. "Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza e Ricerca", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. "Assistenza Ospedaliera, Emergenza-Urgenza e Ricerca" e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Direttore dell'Agenda Regionale Sanitaria;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- Di recepire la convenzione che, a seguito di procedura aperta telematica, la ESTAR ha stipulato con la Ditta Avio Nord srl per l'affidamento del servizio di trasporto aereo connesso alle attività trapiantologiche per le Regioni Toscana, Marche e Umbria, convenzione forma parte integrante sostanziale del presente atto, allegato A;
- Di dare mandato all'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) di adottare i necessari atti ai fini della adesione alla suddetta convenzione ed al perfezionamento del relativo contratto;
- di stabilire che gli oneri derivanti dalla attuazione della presente deliberazione sono a carico del budget della Azienda Sanitaria Unica Regionale;
- di stabilire che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs 33/2013

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

~~Deborah Giraldi~~

Deborah Giraldi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Luca Ceriscioli

Luca Ceriscioli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti";
- DGR 1233/2002 concernente attuazione Legge 91/99;
- DGR 1477/02 concernente costituzione del Centro interregionale riferimento per attività prelievo e trapianto;
- DGR 579/2005 "Attivazione Nuovo Centro trapianti di fegato, rene e pancreas";
- Accordo Stato Regioni del 21.12.2006 concernente coordinamento dei trasporti connessi alle attività trapiantologiche;
- Accordo Stato Regioni del 13 ottobre 2011 concernente Rete nazionale trapianti;
- Protocollo di Intesa 15 giugno 2016 sottoscritto dai Presidenti delle Regioni Toscana, Marche e Umbria;
- DGR 928/2016 concernente recepimento Accordo Stato Regioni 25 marzo 2015 inerente revisione Accordo 21.12.2006 inerente trasporti connessi con l'attività trapiantologica;
- Comunicazione di Giunta Regione Marche del 24 ottobre 2016 concernente l'adesione alla gara per il trasporto aereo relativo ai trapianti indetta dalla regione Toscana.

Motivazione ed esito dell'istruttoria

I trasporti connessi con le attività trapiantologiche costituiscono un intervento complesso in quanto interessano non solo molteplici azioni ma anche una serie diversificata di professionisti e mezzi.

Con Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2006 (Rep. Atti n. 2725) sono state fornite utili indicazioni per la regolamentazione del settore, individuando ruoli, compiti e attori responsabili della organizzazione e della gestione delle attività in parola.

Con successivo Accordo Stato Regioni del 25 marzo 2015 (rep. Atti n. 55), recepito con DGR n. 928/2016, si è provveduto ad una revisione ed aggiornamento del precedente Accordo del 2006, inserendo modalità di trasporto che garantiscono maggiore qualità e tracciabilità dell'organo ecc.

Tra le altre novità introdotte, così come puntualmente specificate nelle note del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25.5.2016 e nella nota prot. 1851 del 15.6.2016 del Centro Nazionale Trapianti (CNT), è stato disposto che il concorso dei mezzi aerei della flotta di Stato potrà essere richiesto in via del tutto eccezionale a carattere sussidiario, esclusivamente nei casi di reale emergenza, nei quali il dispositivo predisposto dalla regione non sia in grado di garantire il trasporto in tempi adeguati a causa di condizioni straordinarie ed impreviste, che non consentono il trasporto attraverso le procedure ordinarie. In proposito, l'Accordo Stato Regioni del 2015 impegna proprio il CNT a definire i requisiti per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi ed équipe.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Regione Marche, in coerenza con quanto sottoscritto con il protocollo di Intesa del 15 giugno 2016 dai Presidenti delle Regioni Toscana, Marche ed Umbria e sulla base di quanto concordato nell'incontro congiunto del 12 ottobre 2016, con nota a Verbale della seduta di Giunta del 24.10.2016, ha aderito alla gara per il trasporto aereo, relativamente ai trapianti, indetta dalla Regione Toscana e gestita per la stessa dall'Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR).

Con nota prot. n. 756074 del 24.10.2016 del Servizio Sanità della Regione Marche, è stata formalizzata la richiesta di adesione alla suddetta gara e forniti i primi elementi per la predisposizione del capitolato che sono stati successivamente definiti in accordo con il Direttore della Centrale Operativa 118 regionale e con il contributo del Centro Regionale Trapianti (CRT) Marche.

Con Determinazione n. 486 del 29.3.2017 del Direttore del Dipartimento ESTAR- Acquisizione beni e servizi viene adottato l'atto avente ad oggetto: "Procedura aperta telematica per la conclusione di una con-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

venzione-quadro per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi ed equipe sanitarie per l'attività di prelievo e trapianto della Aziende Sanitarie delle Regioni Toscana, Marche e Umbria".

Con successiva Determinazione n. 1140 del 13.7.2017, del Direttore del Dipartimento ESTAR- Area Divisione servizi, beni economici e arredi, viene costituita la Commissione giudicatrice, nella quale, per la Regione Marche, è stato nominato, con nota n. 6061/ARS/AOP/P del 13.7.2017, il Dr. Franco Stazio.

Con Provvedimento n. 1730 del 8.11.2017 del Direttore del Dipartimento ESTAR- Area Divisione servizi, beni economici e arredi, esecutivo ai sensi di legge, si è proceduto all'aggiudicazione volta alla conclusione della Convenzione per l'affidamento del Servizio in parola.

Per quanto attiene l'organizzazione generale del sistema trasporti, connesso alle attività trapiantologiche, si ritiene utile ribadire quanto disposto dalla DGR n. 928/2016, la quale, nel recepire l'Accordo Stato Regioni n. 55/2015, individua gli attori e i ruoli delle attività di che trattasi:

- il CRT è il responsabile del coordinamento delle strutture coinvolte nel processo donazione - trapianto;
- le Centrali operative 118 territoriali sono responsabili della gestione di tutte le fasi delle missioni di trasporto connesse con gli eventi donazione-trapianto;
- la C.O. 118 regionale di Ancona, Centrale di riferimento per il CRT Marche, è responsabile della gestione e della organizzazione di particolari attività legate a specifiche emergenze, tra le quali il trasporto aereo.

Per quanto sopra esposto, la competenza in merito all'adesione alla suddetta convenzione ed al perfezionamento del relativo contratto attiene alla sunnominata C.O. 118 regionale di Ancona – ASUR.

Allegata alla presente: Convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi ed équipe sanitarie per l'attività di prelievo e trapianto delle aziende sanitarie delle Regioni Toscana, Marche e Umbria, siglata il 17.1.2018, pervenuta via PEC il 6.2.2018 e acquisita al protocollo n. 1029/ARS/RAO del 6 febbraio 2018.

In considerazione di quanto sopra esposto si propone l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Responsabile del procedimento
Franco Stazio

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. "ASSISTENZA OSPEDALIERA, EMERGENZA –
URGENZA E RICERCA"**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente P.F.
Giovanni Lagalla

#



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 e propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione.

**Il Direttore ARS
Lucia Di Furia**

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. 10 pagine di allegati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Deborah Giraldi

DELEGATO ALLA DELIBERA
N° 316 DEL 19 MAR. 2018

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
AEREO DI ORGANI ED EQUIPE SANITARIE PER L'ATTIVITA' DI
PRELIEVO E TRAPIANTO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLE REGIONI
TOSCANA, MARCHE E UMBRIA

(GARAN. 6706153 - LOTTO N. 1 - C.I.G. n. 70294505A5).

TRA

L'Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, di seguito più brevemente denominato

ESTAR, in qualità di centrale di committenza, con sede legale provvisoria in Firenze, Via di San Salvi

n.12 - Palazzina 14, partita IVA n.06485540485, legalmente rappresentata dalla D.ssa Lucia Sabbatini,

nata a Pisa (PI) il 15/03/1961, C.F. SBBLCU61C55G702M, nella sua qualità di Coordinatore Area

Divisione Servizi, Beni Economici e Arredi, in forza di delega conferita con delibera del Direttore

Generale n. 246 del 29/06/2015, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente.

E

L'Impresa **AVIONORD SRL** (di seguito denominata anche Ditta, Società, Fornitore) con sede

legale in Milano (MI), Viale dell'Aviazione, 65 - C.F. 09790770151- P.I. 09790770151 legalmente

rappresentata dal Dr. Giuseppe Cremascoli, nato a Milano (MI) il 27/07/1938, C.F.

CRMGPP38L27F205V, in qualità di legale rappresentante

PREMESSO CHE:

— a decorrere dall'1/01/2016, le dodici Aziende USL della Toscana sono state accorpate in tre

nuove Aziende USL, una per ciascuna Area Vasta (Azienda UsI Toscana Centro, Azienda UsI

Toscana Nord Ovest e Azienda UsI Toscana Sud Est), secondo quanto disposto dalla L.R.T.

n.84 del 28/12/2015;

— con Determinazione del Direttore del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi n. 486 del

29/03/2017, si è proceduto all'indizione di una procedura aperta, da svolgersi in modalità

REGALTO ALLA LIBERIA
316 DEL 19 MAR 07

telematica, volta alla conclusione di una Convenzione per l'affidamento del "Servizio di trasporto di organi ed equipe sanitarie per l'attività di prelievo e trapianto per le aziende sanitarie delle Regioni Toscana, Marche e Umbria";

– con Provvedimento del Direttore di Area Divisione Servizi, Beni Economici e Arredi n. 1730 del 08/11/2017, divenuto esecutivo a termini di legge, si è proceduto all'aggiudicazione volta alla conclusione di una Convenzione per l'affidamento del Servizio di trasporto di organi ed equipe sanitarie per l'attività di prelievo e trapianto per le aziende sanitarie delle Regioni Toscana, Marche e Umbria" in favore di Avionord Srl.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO

La presente Convenzione ha per oggetto la regolamentazione e le caratteristiche minime degli Appalti specifici che verranno attuati durante il periodo di durata del medesima Convenzione, direttamente dall'Azienda interessata al servizio con le modalità di cui al Capitolato Normativo allegato.

Con la presente Convenzione il Fornitore si impegna a stipulare contratti specifici aventi ad oggetto "Servizio di trasporto di organi ed equipe sanitarie per l'attività di prelievo e trapianto per le aziende sanitarie delle Regioni Toscana, Marche e Umbria".

La stipula della presente Convenzione non è costitutiva di diritti di sorta in capo al Fornitore verso ESTAR o le Aziende. La decisione delle singole Aziende di addivenire o meno alla stipula di Contratti Specifici con il Fornitore sarà di carattere eventuale e discrezionale, e verrà adottata entro il termine di validità della presente Convenzione, sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità della presente Convenzione non divenisse affidatario di Contratti specifici.

ART. 2- DURATA

La Convenzione, ai sensi dell'art. 4 - "Durata della Convenzione" del Capitolato Normativo, avrà

durata pari a 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto. I contratti attuativi potranno essere attivati dalle Aziende in qualsiasi momento.

ART. 3- CONTROLLI. CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA.

ESTAR dà atto che sulla documentazione presentata dal Fornitore in sede di gara:


- sono state esperite le verifiche previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, con esito regolare;
- sono stati avviati i controlli di cui agli artt. 84 e ss. del DLgs 159/2011 e, decorso il termine di cui all'art. 92 c.1 e ai sensi del c.3 dello stesso articolo, si precisa che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva per il caso di esito negativo delle verifiche prefettizie.
- è stato acquisito il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della Società appaltatrice, che attesta la regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, come da certificazione prot. n. 8440319 del 3/11/2017, in atti.

ART. 4 – PERIODO DI PROVA

Il presente atto è sottoposto, ai sensi del Capitolato Normativo di gara, al periodo di prova, pari alla durata di 6 mesi dalla data di attivazione del servizio relativamente al primo contratto attuativo stipulato, allo scopo di verificare che le prestazioni rispondano alle norme previste nel Capitolato e nell'offerta proposta in fase di gara.

La valutazione relativa al superamento sarà effettuata da direttore dell'esecuzione della Azienda Sanitaria che stipulerà il primo contratto attuativo. In caso di contestazione, le verifiche dovranno essere effettuate in contraddittorio con la ditta.

Qualora il servizio non corrisponda alle caratteristiche dichiarate o la ditta aggiudicataria non integri il materiale necessario, l'ESTAR potrà procedere al recesso unilaterale dal contratto, con l'obbligo per il fornitore di garantire, accollandosi il maggiore onere, la continuità della fornitura fino al subentro del nuovo aggiudicatario e comunque non oltre sei mesi dalla formale contestazione. In tali casi si procederà all'escussione della fideiussione presentata a titolo di deposito cauzionale definitivo.

ART. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE	
Il quadro economico ed il tetto di riferimento della Convenzione sono quelli previsti dal Capitolato.	
I prezzi del servizio sono i seguenti: tariffa forfettaria per minuto di volo per il trasporto di organo	
con o senza equipe medica: € 73,30; tariffa forfettaria per minuto di sosta: € 8,90; valore	
forfettario dei diritti di approdo/decollo e servizi aeroportuali ed di destinazione e transito e sulla	
propria base di armamento: € 0,00. Per i servizi aggiuntivi, previsti all'art. 4 del Capitolato	
Prestazionale, i prezzi sono i seguenti: tariffa forfettaria per minuto di volo per il trasporto di	
organo con o senza equipe medica: € 80,60; tariffa forfettaria per minuto di sosta: € 9,70; valore	
forfettario dei diritti di approdo/decollo e servizi aeroportuali ed di destinazione e transito e sulla	
propria base di armamento: € 0,00. Iva prevista è pari al 10%. Gli oneri da interferenza sono	
pari a euro 0,00.	
I prezzi relativi all'aggiudicazione sono quelli di offerta (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del	
presente atto, oltre oneri fiscali (I.V.A.). I prezzi dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata	
contrattuale salvo migliorie successive e salvo confronto con i prezzi di mercato, nonché azioni di	
rientro determinate da normative regionali o statali.	
L'eventuale adeguamento dei prezzi è regolato da quanto previsto all'art. 5.4 - "Revisione prezzi	
(art.106 comma 1 del D.Lgs.50/2016)" del capitolato normativo.	
ART. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
Il servizio dovrà essere eseguito in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla	
normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto, nel Capitolato normativo e	
tecnico/prestazionale e, se necessari, negli allegati tecnici relativi a ciascun affidamento specifico. Il	
Fornitore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata della presente Convenzione, delle	
necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione del servizio, e si impegna ad	
eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive delle Aziende e/o di ESTAR a perfetta regola	
4 	

d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabiliti nella presente Convenzione, nei Contratti specifici e nei loro allegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali. Il Fornitore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

ART. 7 – APPALTI E CONTRATTI SPECIFICI

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà ai sensi dell'art. 6 - "Adesione alla Convenzione" del Capitolato Normativo. Per il contenuto dei medesimi si richiama quanto previsto all'art. 6 dello stesso capitolato.

ART. 8 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il fornitore si impegna all'emissione delle fatture nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il pagamento delle fatture avverrà, da parte delle Aziende Sanitarie interessate, ai sensi del DLgs. n.231/2002 e ss.mm.ii. entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di ricevimento fatture o, se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/ regolare esecuzione. Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (C.I.G. derivato ed eventuale CUP).

La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente.

L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie o di ESTAR, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto al contratto, la sospensione dei termini segue la disciplina vigente.

A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del DM 3/04/2013, n. 55. Le informazioni

sull'Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito www.indicepa.gov.it

ART. 9- SUBAPPALTO

Il subappalto sarà autorizzato a norma dell'art.105 del D.Lgs.50/2016.

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

L. n.136 del 13/08/2010. I bonifici dovranno riportare, tra gli altri, i codici CIG derivati assunti da ciascuna Azienda destinataria del servizio.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

A titolo di cauzione, come richiesto ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n.50/2016 ed a garanzia dei patti contrattuali, si prende atto che il fornitore sarà chiamato, nella fase di perfezionamento di ciascun Contratto Attuativo, a costituire a garanzia degli obblighi assunti una cauzione definitiva per un importo del valore del 10% del valore del contratto attuativo stesso. Il fornitore in caso di prolungamento, si impegna prorogare la polizza fidejussoria per l'importo proporzionato al nuovo periodo di validità contrattuale.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie interessate hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e/o sulla emissione dell'ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa. Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata del contratto e sarà svincolato e restituito alla ditta aggiudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che la stessa avrà saldato ogni eventuale

onere contrattuale di sua spettanza, nonché eventuali penali che dovessero essere applicate.

ART. 12 – GARANZIE E RESPONSABILITA' CIVILE

L'ESTAR e l'Azienda sono esonerati da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del Servizio per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso. A tale riguardo, ai sensi dell'art. 16 – “Copertura Assicurativa” del Capitolato Normativo, la ditta, prima della stipula dei contratti specifici, presenterà all'Azienda interessata idonea polizza assicurativa che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone delle Aziende Sanitarie e/o terzi a qualsiasi titolo presenti.

ART. 13 – PENALI

Le penali in caso di inadempienza contrattuale sono quelle stabilite ed indicate nei Capitolati Normativo e Tecnico, le stesse potranno essere meglio puntualizzate nei contratti specifici.

ART. 14 – OSSERVANZA LEGGI E RISPETTO NORME SICUREZZA

Il fornitore è tenuto al rispetto di quanto indicato nel Capitolato Normativo, di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e dalla LRT 38/2007, adeguandosi alle modifiche che nel corso del periodo contrattuale siano prescritte dalla normativa.

Si dà atto che tali DUVRI integrali completi della parte di perfezionamento aziendale redatta prima dell'avvio della esecuzione del contratto, in originale, sono depositati presso la relativa Azienda interessata al contratto, una copia presso l'Impresa aggiudicataria e una copia presso ESTAR. Al presente contratto è allegata copia del DUVRI - Documento ricognitivo (All. 2).

ART. 15 – TRATTAMENTO DATI

L'aggiudicatario si obbliga a trattare i dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali”.

ART. 16 – RISERVA DI FUTURE ADESIONI

	<p>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5.5 - "Opzione di estensione/adesione" del Capitolato Normativo, il fornitore è tenuto, fino ad un incremento massimo pari a 600.000,00 euro, a consentire l'ampliamento/estensione contrattuale, agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati nella presente Convenzione, in caso di adesione di altre Aziende e Enti del S.S.R.T., nonché in caso di aumento dell'attività.</p>
	<p>ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO</p>
	<p>La Convenzione ed i Contratti Specifici potranno essere risolti nei casi previsti dall'art. 23 - "risoluzione della Convenzione e dei Contratti attuativi" del Capitolato Normativo con le modalità ivi indicate.</p>
	<p>L'ESTAR o l'Azienda potranno altresì recedere dalla Convenzione o dal contratto nei modi previsti dall'art. 24 - "Recesso" del medesimo Capitolato. Entrambe le fattispecie potranno essere meglio puntualizzate nei contratti specifici. La risoluzione o il recesso potranno riguardare anche singoli contratti o parte di essi; in tutti i casi, fermo restando il diritto dell'Azienda alla riscossione del corrispettivo maturato, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.</p>
	<p>ART. 18 - SPESE PER LA REGISTRAZIONE</p>
	<p>La presente Convenzione, nonché i futuri contratti specifici, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.</p>
	<p>Le spese contrattuali di bollo sono a carico del fornitore.</p>
	<p>Si dà atto di aver assolto all'imposta di bollo (n. 21 marche da bollo da € 16,00 cad. per un importo complessivo pari ad € 336,00) in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale 1 prot. 46020 del 27/05/2015.</p>
	<p>ART. 19 – DISPOSIZIONI ULTERIORI</p>
	<p>Il fornitore ha l'obbligo di comunicare all'ESTAR ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima.</p>
8	

ART. 20 – DOMICILIO DELLE PARTI

Per gli effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti si conviene che il Foro competente esclusivo è quello di Firenze.

ART. 22 – DIRETTORI DELL' ESECUZIONE E NOMINA R.E.S. AZIENDALI

Le Aziende Contraenti dovranno indicare il DEC e RES al momento della stipula dei contratti attuativi.

Gli stessi, oltre a quanto previsto dal medesimo art. 18 – “Responsabile dell'Esecuzione de direttore dell'Esecuzione del contratto” cureranno gli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti dell'ANAC e dell'Osservatorio Regionale Contratti pubblici, vigileranno sul rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. A tale proposito, laddove venissero rilevate violazioni degli obblighi della disciplina citata che possano incidere sulla permanenza del rapporto scaturente dalla presente Convenzione, il Responsabile formula una dettagliata relazione riservata ad ESTAR in cui vengono esposti i fatti, le norme che si reputano violate e le conseguenze che si reputano necessarie. In caso di variazione dei nominativi suindicati, le Aziende dovranno darne tempestiva comunicazione a ESTAR ed alla ditta.

La fase esecutiva della Convenzione è di pertinenza delle Aziende Sanitarie ed i relativi adempimenti saranno effettuati a cura del Rup per l'esecuzione del Contratto che ciascuna Azienda Sanitaria provvederà a nominare al momento della stipula dei singoli contratti attuativi, dandone comunicazione all'Estar.

ART. 23 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente, al Capitolato Normativo (Allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente

